



Sent. n. 73/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26356** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro LODDO Natalino, nato ad Allai (OR) il 05.01.1958 (LDDNLN58A05A204P), rappresentato e difeso dall'Avvocato Piero FRANCESCHI (FRNPRI60H29G113U), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Sonnino, nr. 37, ha eletto domicilio (P.E.C. segreteria@pec.studiolegalefranceschi.it);

Uditi, nella pubblica Udienda del 19 marzo 2026, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Piero FRANCESCHI, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione di danno del Comune di Cagliari in data 31.12.2024 in relazione alle indagini svolte a seguito di una specifica denuncia di altri condomini, la Procura Regionale attrice ha appreso dello svolgimento dell'attività di amministratore di Condominio, nello stabile di residenza, da parte dell'odierno convenuto Natalino LODDO, dipendente dell'Ente civico in parola, in assenza della prescritta autorizzazione per l'effettuazione di incarichi extraistituzionali. L'Ufficio Requirente è risultato destinatario anche dell'informativa del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Cagliari datata 23.01.2025, che aveva ricevuto la medesima denuncia inoltrata dal suddetto Ente autonomo, in cui sono stati compendiate gli esiti degli accertamenti esperiti a seguito della segnalazione di danno erariale. Da tali risultanze è emerso che il menzionato dipendente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato sin dal 1985, in qualità di Ragioniere, area C, ha svolto le funzioni di amministratore del Condominio ubicato in Capoterra (CA), Via Isonzo, nr. 30; l'attività è stata espletata in maniera ininterrotta dal 07.05.2010 al 27.09.2024 ed il nominato LODDO, peraltro, è risultato socio dell'Associazione Nazionale-europea amministratori di immobili. A fronte del descritto incarico il convenuto ha percepito dal Condominio i compensi a titolo di "lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" fino al periodo di imposta 2016, e di "lavoro autonomo non esercitato abitualmente" a partire dal periodo di imposta 2017, per un totale complessivo, nel prefato arco temporale dal 2010 al 2024, di Euro 17.030,00. Siffatti emolumenti sono stati incassati nonostante la mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, come attestato dal Comune di Cagliari nella richiamata denuncia.

Ravvisata in relazione ai fatti sopra descritti l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, connotata dal requisito soggettivo del dolo, per il danno patrimoniale arrecato al Comune di Cagliari e derivante dalla mancata entrata afferente all'omesso riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, pari complessivamente ad Euro 17.030,00, cifra derivante dalla somma degli importi incamerati negli anni in questione, al lordo delle ritenute fiscali, a tenore dell'articolo 53, commi 7 e 7 bis, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, la Procura Regionale ha notificato allo stesso in data 04.03.2025 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice di giustizia contabile; spirato il termine ordinario di 45 giorni a partire dalla predetta data, l'invitato non ha fatto pervenire deduzioni scritte, che sono state invece depositate in ritardo soltanto il 30.04.2025, a mezzo del proprio legale, in calce alle quali il medesimo ha chiesto anche l'audizione personale. Il Pubblico Ministero contabile, pur in presenza di un termine perentorio per presentare le controdeduzioni ed avanzare istanza di audizione personale, ha ritenuto di acquisire comunque le prime e di accogliere la richiesta volta ad ottenere la seconda, che si è svolta in data 13.05.2025; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 15.05.2025, con cui veniva contestata al predetto convenuto la somma totale di Euro 17.030,00, quale pregiudizio patrimoniale arrecato al menzionato Ente territoriale con la

propria condotta omissiva e commissiva, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 25.02.2026, conferendo la rappresentanza all'Avvocato Piero FRANCESCHI. Nel libello difensivo il legale, dopo avere in primo luogo avanzato istanza per l'ammissione del proprio assistito al rito abbreviato, ha contestato in radice il fondamento della domanda attrice, eccependo, in via preliminare, la prescrizione parziale dell'azione in quanto non ricorre l'occultamento doloso del danno, mentre nel merito ha precisato che il nominato LODDO non ha svolto alcuna attività in modo professionale e continuativo ma ha soltanto amministrato il piccolo Condominio di residenza in cui possiede un appartamento di proprietà, con il precipitato che il medesimo ha ritenuto in buona fede che non fosse prescritta l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza, che l'incarico in questione era comunque astrattamente autorizzabile, che l'impegno richiesto è stato minimo, che l'attività in parola era di carattere occasionale ed è stata sempre effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, che difetta in modo evidente il requisito soggettivo del dolo contestato dalla Procura Regionale, in quanto non vi è mai stata la volontà del suddetto dipendente di celare i compensi percepiti, peraltro modesti, che sono stati sempre dichiarati integralmente al fisco, che occorre applicare, di conseguenza, l'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020, per cui non possono essere richieste le somme afferenti alle annualità a partire dal 2020 poiché scriminate dal cosiddetto "scudo erariale", che risulta assolutamente carente e non dimostrato pure l'elemento strutturale del danno, anche in funzione dei

molteplici principi espressi dalla Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 1/QM/2025, e che, infine, la pretesa risarcitoria rivendicata dall'Ufficio Requirente non si rivela corretta, in quanto gli emolumenti devono essere computati al netto della tassazione; in subordine, il patrocinatore ha chiesto il riconoscimento di un ampio potere riduttivo.

Essendo stata dichiarata inammissibile l'istanza di accesso al rito abbreviato formulata dal ricorrente, a seguito della relativa Camera di consiglio, il giudizio si è celebrato con il rito ordinario.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'Udienza, il rappresentante della Procura Regionale, da un lato, ha richiamato integralmente le argomentazioni dedotte nell'atto di citazione e le sue conclusioni, dall'altro, ha evidenziato che nella condotta del convenuto è ravvisabile il requisito soggettivo del dolo, che qualunque dipendente pubblico conosce le disposizioni normative e regolamentari che impongono la richiesta della preventiva autorizzazione dell'Ente di appartenenza per lo svolgimento di qualsivoglia incarico extraistituzionale, che nella fattispecie in esame ricorre il doloso occultamento del pregiudizio, che il cosiddetto "scudo erariale" deve essere assolutamente escluso, e che, infine, il computo degli emolumenti percepiti deve essere effettuato al lordo della tassazione fiscale.

L'Avvocato FRANCESCHI, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa, ha sottolineato che non sussiste l'elemento soggettivo del dolo contestato dalla Procura Regionale, che ricorre la prescrizione parziale del danno e che il giudizio sulle prestazioni lavorative rese dal proprio assistito da parte dei competenti Organi interni del Comune di Cagliari sono

sempre state lusinghiere, come attestato dalle periodiche schede di valutazione della performance; in subordine, ha insistito per l'applicazione di un ampio potere riduttivo.

Seguiva una breve replica del Procuratore Regionale.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al Comune di Cagliari, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con lo svolgimento di attività lavorativa libero professionale non autorizzata nell'arco temporale dal 2010 al 2024.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare la questione preliminare sollevata dalla difesa del convenuto ed illustrata in precedenza; al riguardo, l'eccezione di prescrizione parziale dell'azione incardinata dalla Procura Regionale, poiché difetta qualsivoglia ipotesi di occultamento doloso del danno, non intercetta il positivo avviso del Collegio e deve essere disattesa.

In tale visuale, preme osservare, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, recepisce il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva; e, difatti, la

cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto. Giova precisare, inoltre, su tale specifico versante, che la Sezione non condivide quelle pronunce di questa Corte, peraltro espressione di un orientamento assolutamente minoritario, le quali hanno affermato il canone che la condotta di occultamento doloso del fatto, ai fini della posticipazione dell'esordio del termine prescrizione al momento della scoperta del danno, implica necessariamente il compimento, da parte del responsabile, di un "quid pluris" rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, in quanto a parere di questo Collegio la volontà di celare il danno si identifica unicamente e semplicemente con il dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, dovendo intendersi esclusivamente in termini oggettivi, quindi in relazione all'impossibilità per l'Amministrazione danneggiata o per il Pubblico Ministero contabile di conoscere il pregiudizio (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 174 del 2024); in altre parole, coglie pienamente nel segno la tesi efficacemente prospettata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione ed ulteriormente corroborata durante la discussione, nel senso che la condotta realizzata dal convenuto è connotata indubbiamente dal requisito soggettivo del dolo, come sarà più dettagliatamente precisato nell'ordito motivazionale, per cui la prescrizione decorre dalla scoperta dell'illecito corrispondente alla prima segnalazione di danno inviata dal Comune di Cagliari con nota del 31.12.2024. Al riguardo, si stima utile rammentare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, propugnato il canone

secondo il quale la scoperta del danno deve essere intesa non come semplice conoscibilità astratta del medesimo, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita realizzata e del documento arrecato, anche in funzione di quanto stabilito dall'articolo 2935 del C.C.; il concetto postula, quindi, la necessità di una limpida esteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all'esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 264 e 407 del 2012, 433 del 2022, 70 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 238 del 2017, 139 del 2019, 126 del 2020 e 382 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 210 del 2022). In secondo luogo, non è superfluo evidenziare, inoltre, da un lato, che in presenza dell'occultamento doloso del pregiudizio erariale, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, l'esordio della prescrizione deve essere collocato nel momento in cui il documento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 365 del 2018, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 20 del 2020), dall'altro, che l'occultamento doloso del pregiudizio erariale può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere (ex multis I Sezione

Giurisdizionale Centrale, nr. 124 del 2004, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia, nnrr. 198 del 2012 e 64 del 2016, III Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 21 del 2023, Sezione Giurisdizionale Sardegna, nr. 17 del 2023).

In tale prospettiva, le articolate argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale si rivelano assolutamente convincenti e persuasive, nel senso che il convenuto ha omissso di comunicare lo svolgimento dell'attività professionale di carattere occasionale in rassegna al Comune di Cagliari presso il quale prestava servizio, affrancandosi in un arco pluriennale da qualsiasi procedura di autorizzazione; inadempito l'obbligo giuridico di informare in modo puntuale e circostanziato, consolidata giurisprudenza ravvisa l'occultamento doloso nella condotta omissiva avente ad oggetto atti dovuti, ai quali, cioè, il dipendente sia tenuto per Legge (ex multis, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 387 del 2022, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 77 del 2019, 305 del 2020, 120 del 2021, 284 del 2022, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 345 del 2016 e 55 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 90 del 2023).

Ne discende, in conclusione, che l'esordio della prescrizione deve essere ancorato alla data del 31.12.2024, di segnalazione del danno da parte del predetto Ente civico, in quanto soltanto a seguito dell'esercizio dei poteri ispettivi a fronte dell'invio di una denuncia circostanziata è stato possibile avere contezza degli ineludibili profili modali, temporali e quantitativi sopra lueggiati, con un simultaneo e completo quadro d'insieme dell'attività extraistituzionale effettuata in modo continuativo nell'arco temporale in

rassegna a partire dal 2010 (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 363 del 2018); prima di tale data coincidente con l'informativa inoltrata dal Comune di Cagliari, successivamente doppiata da quella trasmessa dalle Fiamme Gialle, in definitiva, il suddetto Ente autonomo e la Procura Regionale non possedevano alcun elemento per configurare una precisa notizia di danno e, di conseguenza, per costituire in mora il convenuto, a causa della condotta evidentemente e reiteratamente refrattaria ed omissiva di quest'ultimo, interessato a celare i dati necessari per ricostruire in modo preciso la sua posizione rispetto all'attività extraistituzionale svolta.

Del resto, quale ulteriore viatico volto a corroborare il precedente assunto, preme rilevare che il nominato LODDO, anche se avesse ritenuto di non versare in una situazione che imponesse la richiesta di autorizzazione, trattandosi di attività occasionale e saltuaria, circostanza oltremodo enfatizzata dalla difesa del dipendente nella memoria di costituzione, comunque avrebbe dovuto sollecitamente procedere in via preventiva all'ostensione capillare e minuziosa di tutti i dati rientranti nella sua cognizione per offrire schiettamente all'Amministrazione, attraverso informazioni puntuali e dettagliate, in coerenza con i generali obblighi di correttezza, lealtà e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del C.C., nonché all'articolo 3 del D.P.R. nr. 62 del 2013, che informano il rapporto di lavoro di natura contrattuale con la P.A. (ex multis Cassazione, II Sezione, nr. 13987 del 2010), un quadro completo, esaustivo e nitido della sua posizione personale, posto che la valutazione finale in ordine al carattere autorizzabile o meno dell'incarico non spettava certo a lui, bensì evidentemente, almeno nella fase amministrativa, all'insindacabile

apprezzamento del Comune quale datore di lavoro, non trascurando di considerare che l'attività di amministratore di condominio è iniziata addirittura nel lontano 2010 e si è protratta ininterrottamente sino al 2024. Essendosi emancipato ingiustificatamente da siffatto obbligo chiaro ed inderogabile, il convenuto erra visibilmente, pertanto, nel sostenere la prescrizione parziale dell'azione risarcitoria; ciò che rileva, infatti, è la sussistenza di un occultamento doloso di carattere oggettivo che si concretizza allorché l'Ente pubblico non sia nelle condizioni materiali di conoscere il danno e, quindi, di esercitare l'azione a mente dell'articolo 2935 del C.C., tenuto conto che a fronte della pacifica carenza di qualsiasi richiesta e conseguente autorizzazione, nonché di qualsivoglia informazione o comunicazione dettagliata ed esaustiva a beneficio dell'Ente locale, non poteva ritenersi esigibile, da parte dell'Amministrazione, la puntuale verifica dell'incarico non autorizzato, resa peraltro impossibile dalla pluriennale reticenza del convenuto (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 240 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 217 del 2019). In siffatta prospettiva, assolutamente ininfluyente si appalesa l'ulteriore circostanza, dedotta dal legale nella comparsa, che i compensi percepiti siano stati regolarmente riportati nelle dichiarazioni dei redditi, posto che la fatturazione degli emolumenti e la loro successiva indicazione nei suddetti documenti fiscali non assume alcuna rilevanza ai fini della scoperta del danno da parte dell'Ente danneggiato, trattandosi di adempimenti contemplati dall'ordinamento tributario ed incombenti per Legge sul contribuente nel diverso rapporto che si instaura con l'Amministrazione finanziaria; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, le

dichiarazioni fiscali non sono idonee ad integrare l'assolvimento degli obblighi di informazione, trattandosi di documenti che non costituiscono comunicazioni ufficiali, oggetto di controllo, verifica o riscontro da parte dell'Amministrazione di appartenenza (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 349 del 2022 e 122 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 514 del 2016, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 498 del 2023).

In ultima analisi, l'occultamento doloso del danno è suffragato in modo lampante dalla palese e reiterata violazione da parte del convenuto di fondamentali obblighi di comunicazione analitica e trasparente, in funzione, tra l'altro, di essenziali e basilari canoni civilistici che informano il rapporto di lavoro, sanciti non solo da norme di rango primario e secondario, ma anche da plurime e collegate disposizioni interne del Comune di Cagliari, quali lo Statuto dell'Ente territoriale, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti, sul rilievo assorbente che il nominato LODDO non ha mai emendato le proprie omissioni informative circa lo svolgimento di attività professionale non autorizzata, emancipandosi in maniera costante dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione; in conclusione, occorre puntualizzare e ribadire con forza come sia assolutamente necessario ed ineludibile che il dipendente informi preventivamente ed in modo esaustivo e dettagliato l'Amministrazione di appartenenza, alla quale poi spetta, una volta informata dell'espletamento di attività extraistituzionale, stabilire se trattasi di attività autorizzabile o meno (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 198 e 215 del 2025). Siffatto inadempimento realizzato dal convenuto rispetto ad un dovere

ineludibile, integra indubbiamente il contenuto della formulazione del novellato articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, come modificato dalla Legge nr. 1 del 2026, laddove qualifica l'occultamento doloso del danno in quanto "realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione", tenendo conto che quest'ultimo inciso si attaglia certamente e direttamente proprio alla fattispecie in esame.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione. Con riferimento all'ipotesi di danno attinente all'applicazione delle disposizioni contemplate dall'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni nei confronti del convenuto, in qualità di dipendente pubblico, estesamente illustrata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, ne appare ampiamente giustificata la sussistenza nell'ottica del fatto materiale della condotta antigiuridica, alla luce delle molteplici e convergenti fonti probatorie rivenienti dai capillari accertamenti svolti dall'Ufficio Ispettivo incardinato nel Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane del Comune di Cagliari e dalla Guardia di Finanza, alle quali questi Giudici formulano espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); in definitiva, i predetti riscontri hanno consentito di appurare che il convenuto, in costanza di rapporto di impiego a tempo pieno, ha svolto attività di lavoro autonomo retribuita in qualità di amministratore di Condominio, senza avere chiesto ed ottenuto alcuna autorizzazione dall'Amministrazione

di appartenenza, a fronte della quale ha percepito negli anni dal 2010 al 2024 un reddito complessivo corrispondente all'importo di Euro 17.030,00. La delineata condotta realizzata dal suddetto LODDO, a prescindere dall'astratta possibilità di autorizzare o meno siffatto incarico avente carattere continuativo, integra pacificamente la violazione del dovere di esclusività del dipendente pubblico; in tale ottica, preme evidenziare, in primo luogo, che la suddetta autorizzazione non assolve una funzione meramente formale e certamente non rappresenta un atto dovuto, dovendo accertare che l'attività esterna sia in concreto compatibile con le funzioni svolte dal dipendente in regime di tempo pieno per l'Amministrazione di appartenenza, non soltanto con riferimento all'eventuale conflitto di interessi, ma anche in relazione al principio generale del buon andamento dell'Ente pubblico. Tale assunto appare corroborato dal comma 5 del menzionato articolo 53, laddove il legislatore ha testualmente stabilito che l'autorizzazione all'esercizio di incarichi è disposta dall'Organo competente secondo criteri oggettivi e predeterminati, "che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente". In conclusione, nella radice interpretativa della suddetta disposizione è possibile rinvenire, ad avviso della Sezione, un preciso, nitido e diretto riferimento ad un necessario apprezzamento concernente la stessa prestazione lavorativa del dipendente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, che non può risultare pregiudicata, o anche soltanto intaccata, condizionata o limitata, dall'effettuazione dell'incarico esterno. In

tale prospettiva, la censura sollevata dalla difesa nella comparsa, che si è appellata ai principi di diritto rivenienti dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte nr. 1/QM/2025, non supera la soglia della manifesta infondatezza, posto che la Sentenza in parola riguarda unicamente le fattispecie di incompatibilità assoluta, e quindi si riferisce alle ipotesi di attività vietate e non astrattamente autorizzabili.

Sul versante della quantificazione del pregiudizio cagionato, preme porre l'accento sulla circostanza che il richiamato comma 7 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 stabilisce in modo assolutamente chiaro che, in caso di inosservanza del suddetto divieto contemplato dal comma in parola, "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"; ne discende, quale diretto corollario, che l'intera somma incamerata dal suddetto dipendente per l'attività di amministratore di condominio, al lordo delle ritenute fiscali in virtù della pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 13/QM/2021, deve essere riversata a beneficio dell'Ente di appartenenza, a prescindere dalle spese e dagli oneri sostenuti a fronte degli importi conseguiti, considerato che la disposizione in rassegna si riferisce testualmente ai compensi incassati senza menzionare alcuna deduzione e limitazione o, comunque, non evocando elementi che anche solo indirettamente possano attagliarsi al concetto di reddito prodotto quale differenza tra componenti positivi e negativi. L'evento di danno, identificato dal mancato riversamento all'erario delle somme incassate da

parte dell'indebito percettore dei compensi, identifica una fattispecie comunque riconducibile alla responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, come già in precedenza lueggiato, in funzione delle articolate e condivisibili motivazioni esplicitate nella Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, nr. 26/QM/2019. Il totale dei compensi lordi percepiti dal convenuto nel periodo in questione è pari ad Euro 17.030,00.

Pacifica la sussistenza del nesso causale, residua alla delibazione della Sezione la valutazione circa l'inquadramento del requisito soggettivo; la condotta dannosa perpetrata dal convenuto, secondo l'ipotesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, è connotata dal dolo diretto poiché scientemente e volutamente preordinata a celare all'Amministrazione di appartenenza l'effettuazione di attività di lavoro autonomo come amministratore di Condominio. Siffatta contestazione appare indubbiamente condivisibile e persuasiva, confutando dalle fondamenta l'obiezione della difesa che ha invocato il difetto anche della colpa grave, sul rilievo che il menzionato dipendente, a parere di questi Giudici, era perfettamente a conoscenza dei vincoli stringenti concernenti lo svolgimento di attività extraistituzionale, in quanto l'interessato, avendo alle spalle decenni di esperienza all'interno della Pubblica Amministrazione, non poteva certo ignorare i tassativi precetti dettati non soltanto dal legislatore con il prefato articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, ma anche dallo stesso Comune di Cagliari nello Statuto dell'Ente territoriale, nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti, per lo svolgimento di qualsivoglia incarico che era comunque subordinato alla necessaria autorizzazione, per quanto

modesto, come nel caso di specie, possa essere stato il relativo emolumento annuo; l'interessato, infatti, secondo il canone del comportamento strumentale volutamente difensivo, non ha mai rappresentato al Comune di Cagliari, come sarebbe stato suo dovere ineludibile, tutti i profili essenziali, temporali e modali della sua seconda prestazione lavorativa in favore del Condominio. L'obbligo di richiedere l'autorizzazione in costanza di pubblico impiego a tempo pieno, al fine di consentire all'Ente di appartenenza di valutare discrezionalmente l'istanza del dipendente finalizzata all'effettuazione dell'incarico in funzione dei criteri sanciti dalla pertinente normativa, violato con estrema disinvoltura ed in maniera ininterrotta per un arco temporale di moltissimi anni, si appalesa talmente chiaro ed evidente che chiunque è certamente in grado di percepirlo nella sua esatta portata, a prescindere da una pertinente qualificazione in materia, con il precipitato che la Sezione ravvisa chiaramente nella condotta antiggiuridica del nominato LODDO il dolo penalistico diretto fondato sulla precisa volontà dell'evento dannoso, tesa in conclusione ad eludere intenzionalmente la tassativa prescrizione imposta dal legislatore per ottenere indebiti vantaggi economici personali; non è superfluo rammentare, inoltre, che il requisito soggettivo del dolo può essere integrato anche con una condotta semplicemente omissiva, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle tuttavia conoscere, o comunque con un contegno fuorviante ed ingannevole volto a celare deliberatamente la condotta illecita a fronte dell'obbligo ineludibile di informare l'Amministrazione di appartenenza.

In tale ottica, preme osservare, infine, che anche qualora non fosse

ravvisabile nel contegno serbato dal convenuto il dolo diretto, sarebbe in ogni caso rinvenibile almeno il dolo eventuale; su tale versante, giova rammentare, quale sfondo paradigmatico di carattere generale, che secondo la giurisprudenza attualmente maggioritaria ed ampiamente consolidata (ex multis Cassazione, SS.UU. penali, nr. 12433 del 2010 e nr. 38343 del 2014, V Sez. penale, nr. 23992 del 2015, VI Sez. penale, nr. 14663 del 2018, I Sez. penale, nr. 7686 del 2024, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 105 del 2025), al quale il Collegio intende prestare completa adesione assicurandone la relativa continuità, per accertare in concreto la sussistenza del dolo eventuale, a differenza della concezione precedente ed ormai del tutto superata che si basava sul canone afferente all'accettazione del rischio, occorre invece apprezzare il requisito soggettivo del soggetto agente in modo estremamente rigoroso e tassativo già sul piano della rappresentazione e previsione dell'evento, che non deve porsi come semplice ed astratto dubbio irrisolto ovvero come meramente possibile, bensì deve configurarsi come altamente probabile nella sua verifica quale diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione. In secondo luogo, proprio al fine di ricondurre il dolo eventuale nell'alveo circoscritto e rigidamente delimitato della colpevolezza dolosa, è richiesta, altresì, una scelta consapevole e ponderata attraverso l'utilizzo della cosiddetta prima formula Frank; è necessario quindi interpellarsi e verificare se l'agente avrebbe comunque agito nonostante la previsione certa dell'evento, per cui soltanto nel caso di risposta affermativa al suddetto quesito il medesimo verserebbe nell'ipotesi di dolo eventuale. In terzo luogo, appare determinante anche la disamina del profilo economico legato al dolo eventuale, nel senso che l'elemento soggettivo in parola

sottenderebbe in ogni caso un lucido temperamento di interessi attraverso il bilanciamento del vantaggio perseguito e derivante dall'illecito rispetto alle sue conseguenze negative; in funzione del descritto fattore vi sarebbe dolo eventuale allorquando, oltre alla rappresentazione probabile dell'evento, l'agente lo abbia comunque accettato, sebbene nella sua forma eventuale, quale costo indiretto ovvero danno da pagare per il raggiungimento del fine da questi perseguito. Ciò premesso, dalla disamina complessiva degli atti di causa emerge l'indubbia adesione psichica della volontà del convenuto all'evento di danno, poiché le risposte ai tre quesiti cumulativi delineati dalla giurisprudenza per suffragare sul piano probatorio la sussistenza del dolo eventuale, nella sua accezione non più quantitativa bensì qualitativa che ispira e valorizza l'attuale orientamento della Suprema Corte, sono tutte certamente e chiaramente affermative, in diretta connessione con gli elementi altamente sintomatici, convergenti e predittivi rivenienti dalla dinamica dei fatti sopra lumeggiati, nel senso che il predetto LODDO, sicuramente consapevole dell'adempimento procedimentale imprescindibile al quale avrebbe dovuto sottoporsi, dal quale si è affrancato "sine die", ha scelto comunque sul piano volitivo di agire pur prevedendo l'evento di danno come altamente probabile o comunque certo, all'esito di una ponderata valutazione tra costi e benefici della sua condotta, continuando quindi a svolgere attività di lavoro autonomo come amministratore del suo Condominio per moltissimi anni senza chiedere alcuna autorizzazione, al solo fine di ottenere vantaggi personali di natura economica, confidando di non essere scoperto dall'Amministrazione di appartenenza o dagli Organi investigativi e, quindi, di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali.

Per quanto concerne la richiesta di applicazione del potere riduttivo, reiterata dal legale del convenuto nel corso del dibattimento, il Collegio non ignora che, secondo la maggioritaria e consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito soggettivo del dolo, certamente acclarato nella presente fattispecie, osta alla possibilità di ridurre l'importo del danno che deve essere risarcito dal responsabile; ciò nondimeno, il suddetto principio non può essere considerato assoluto ed inderogabile, anche perché le disposizioni normative di riferimento non prevedono espressamente siffatto impedimento, bensì soffre dell'eccezione legata alla peculiarità, straordinarietà e specificità delle circostanze che si attagliano al caso concreto, per cui in definitiva il potere riduttivo può essere concesso, ricorrendone i presupposti da delibare in maniera alquanto rigorosa, anche nell'ipotesi di condotta dolosa (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 135 del 2025, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 167 del 2025). Alla luce del precedente assunto, questi Giudici ritengono che il nominato LODDO possa comunque beneficiare dell'abbattimento del nocumento riveniente dall'esercizio della suddetta prerogativa devoluta dall'ordinamento unicamente al Giudice contabile, emergendo plurimi fattori convergenti e complementari che indubbiamente giustificano un'equa mitigazione della condanna; militano a favore della menzionata conclusione sia elementi soggettivi che connotano la figura del dipendente evocato in giudizio, quali l'assenza di precedenti negativi e le schede di valutazione sempre positive desumibili dal fascicolo processuale, nonché tenendo conto, altresì, di alcuni fattori oggettivi, quali la circostanza che l'incarico era astrattamente autorizzabile, che il medesimo ha riguardato soltanto il proprio Condominio

di residenza ubicato in un Comune diverso da quello di Cagliari, che l'impegno lavorativo è stato minimo ed occasionale e che le somme incamerate in ciascuno degli anni di svolgimento dell'attività in rassegna sono state indubbiamente molto basse. Al riguardo, la Sezione, con deliberazione equitativa in funzione dell'articolo 1226 del C.C., ai sensi degli articoli 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, 52 del T.U. di cui al R.D. nr. 1214 del 1934 e 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, stima congruo un abbattimento del pregiudizio risarcibile sino all'importo di Euro 10.000,00, cifra già comprensiva di rivalutazione monetaria.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna Natalino LODDO al pagamento in favore del Comune di Cagliari, a titolo di dolo, per l'importo di Euro 10.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Natalino LODDO al pagamento in favore del Comune di Cagliari, a titolo di dolo, per l'importo di Euro 10.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio computate dalla Segreteria in Euro 122,47, seguono

la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. PARISI)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. CABRAS)

Depositato in Segreteria il 15/05/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)